



PROVINCIA DI FERMO

SETTORE II Sostenibilità - Infrastrutture - Innovazione

Registro Generale n. 840 del 05-12-2024
Registro Settore n. 294 del 05-12-2024

COPIA DI DETERMINAZIONE

Oggetto: Impresa ANDOLFI & C. S.N.C. - Conclusione del procedimento di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. art. 19 del d.lgs.152/2006 - "Sostituzione dell'impianto di recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettera da R2, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006"- Impianto situato in Via Vecchia Porto, 1599 - Sant'Elpidio a Mare

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Con l'istanza perfezionata e pervenuta il **30/09/2024** (*assunta al prot. n. 16586 del 01/10/2024*), Alessandro Andolfi, in qualità di legale rappresentante della società **ANDOLFI & C. Snc** (C.F./P.I.: 00520110446) con sede legale Via Vecchia Porto, 1599 – Sant'Elpidio a Mare (FM), ha chiesto l'avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto **“Sostituzione dell'impianto di recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettera da R2, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006”** situato in Via Vecchia Porto, 1599 - nel comune di Sant'Elpidio a Mare (FM), ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 4 della legge regionale n. 11 del 9 maggio 2019;
- L'istanza è corredata dalla seguente documentazione in formato elettronico:
 - *Studio Preliminare Ambientale – datato 12/07/2024;*
 - *Ricevuta versamento oneri istruttori;*
 - *Attestazione assolvimento imposta di bollo.*
- Il progetto di che trattasi viene sottoposto a verifica di assoggettabilità di competenza provinciale in quanto rientra nell'elenco di cui all'Allegato **B2**, punto **7**, lettera **n**) della Legge Regionale 9 maggio 2019 n. 11 recante **“Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)”**.
Esso prevede la sostituzione dell'impianto di rigenerazione/recupero di solventi (operazione R2) attualmente autorizzato con A.U.A. rilasciata con atto n. 9 del 20/02/2020 dal SUAP Città di Sant'Elpidio a Mare, in recepimento della Determinazione Dirigenziale n. 28 (R.G.

- n. 220) del 26/03/2024 della Provincia di Fermo (*Iscrizione n. FM/047 del Registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'art. 216 del d.lgs. n. 152/2006*), con un nuovo impianto avente maggiore capacità di carico per singola operazione di distillazione;
- In adempimento di quanto disposto dall'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, verificata la completezza documentale e l'avvenuto versamento degli oneri istruttori definiti ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2019, n. 11, è stato pubblicato, a decorrere dal **04 ottobre 2024**, sul sito WEB di questa Provincia l'avviso di deposito e tutta la documentazione inerente all'istanza per 30 giorni;
 - Con nota di questo Settore prot. n. 16933 del 04/10/2024 è stato avviato, ai sensi degli artt. 7 ed 8 della legge n. 241/1990, il procedimento amministrativo per la Verifica di assoggettabilità a V.I.A. da svolgersi ai sensi dell'art. 19 del d.lgs.152/2006 e dell'art. 4 della L.R. n. 11/2019, del progetto indicato in oggetto e sono stati invitati i competenti servizi dell'AST e dell'ARPAM, nello stesso termine del 6 novembre 2024, il supporto tecnico-scientifico di cui all'articolo all'art. 8, comma 1, della Legge Regionale 9 maggio 2019, n. 11, come disciplinato dalle "*Linee Guida*" approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 36 del 22/01/2024 e, contestualmente, è stato invitato il Comune di Sant'Elpidio a Mare ad esaminare l'istanza di cui trattasi per quanto di competenza (aspetti urbanistico-edilizi e rumore);
 - Con nota prot. n. 34525 del 21/10/2024 (*assunta al prot. n. 17817 del 22/10/2024*) l'ARPAM - Dipartimento di Fermo ha fatto pervenire il proprio contributo istruttorio con le seguenti conclusioni:
 - ↳ "L'aumento della capacità del nuovo impianto, pur incrementando il quantitativo di solventi trattati giornalmente, non comporta impatti significativi sulle matrici ambientali principali (aria, suolo, acqua, rifiuti).
Pertanto, si ritiene che le modifiche non comportino incrementi rilevanti sulle matrici ambientali tali da essere assoggettate al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, nel rispetto della seguente condizione:
 - ✓ Il Gestore, prima della messa in esercizio del nuovo impianto, dovrà trasmettere un progetto per il monitoraggio delle emissioni diffuse di solventi all'interno del locale ove insiste il distillatore.
La campagna di monitoraggio sarà finalizzata a verificare analiticamente la presenza/assenza di un incremento nelle concentrazioni di inquinanti nelle emissioni diffuse prodotte dalle operazioni di trattamento e dovrà essere effettuata sia nelle condizioni ante-operam (in assenza di dati analitici pregressi già in possesso del Gestore utilizzabili per la valutazione) con l'attuale configurazione impiantistica, sia nelle condizioni post-operam con la configurazione impiantistica prevista nel presente progetto.
Entro 90 giorni dalla comunicazione di messa a regime dell'impianto, il Gestore dovrà eseguire la campagna di monitoraggio post-operam e dovrà trasmettere una relazione contenente la comparazione fra i dati relativi alla campagna di monitoraggio ante-operam e quelli riscontrati nella campagna di monitoraggio post-operam."
 - Nei termini previsti dall'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sono pervenuti altri pareri o osservazioni in merito al progetto di cui trattasi.

Considerato che:

- ✚ dalla valutazione degli elaborati presentati e dalla lettura del parere fornito dall'ARPAM, non risultano elementi che analiticamente dimostrino impatti ambientali significativi dovuti all'esercizio delle ulteriori operazioni di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi da autorizzare con procedimento successivo;
- ✚ pertanto, non si ravvisano motivazioni di tipo precauzionale e/o di cautela, che, peraltro, allo stato dell'istruttoria in corso non risulterebbero suffragate da specifiche valutazioni analitiche, per richiedere un ulteriore grado di approfondimento della documentazione che giustificerebbero la decisione di assoggettare a VIA l'impianto in oggetto;
- ✚ nell'ambito del procedimento di verifica sono stati valutati gli elementi di cui all'allegato V alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rinviando l'approfondimento degli altri elementi progettuali costruttivi e gestionali al momento di istruttoria della richiesta di autorizzazione unica ambientale che potrà essere presentata al SUAP competente, tenuto conto delle prescrizioni contenute nelle conclusioni del presente procedimento.

Ritenuto, quindi, di poter concludere il procedimento di verifica in oggetto, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, determinando l'esclusione del progetto in oggetto dalla procedura di VIA;

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*;
- la legge regionale 9 maggio 2019, n. 11 concernente *“Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)”*, che ha sostituito la legge regionale 26 marzo 2012, n. 3;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36 del 22/01/2024 recante approvazione delle *“Linee Guida per la definizione dell'organizzazione e delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative relative ai procedimenti disciplinati dalla Legge Regionale 9 maggio 2019, n. 11”*.

D E T E R M I N A

- 1) di **concludere** il procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avviato a seguito dell'istanza avanzata il **30/09/2024**, da Alessandro Andolfi, in qualità di legale rappresentante della società **ANDOLFI & C. Snc** (C.F./P.I.: 00520110446) con sede legale Via Vecchia Porto, 1599 – Sant'Elpidio a Mare (FM);
- 2) di **escludere** dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, per le motivazioni riportate in premessa, il progetto di *“Sostituzione dell'impianto di recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettera da R2, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006”*, situato in Via Vecchia Porto, 1599 - nel comune di Sant'Elpidio a Mare (FM);
- 3) di **impartire** le condizioni ambientali di seguito riportate a cui l'impresa **ANDOLFI & C. Snc** (C.F./P.I.: 00520110446) dovrà attenersi nella redazione della successiva istanza di autorizzazione:
 - *Il Gestore, prima della messa in esercizio del nuovo impianto, dovrà trasmettere un progetto per il monitoraggio delle emissioni diffuse di solventi all'interno del locale ove insiste il distillatore.*
 - *La campagna di monitoraggio sarà finalizzata a verificare analiticamente la presenza/assenza di un incremento nelle concentrazioni di inquinanti nelle emissioni diffuse prodotte dalle operazioni di trattamento e dovrà essere effettuata sia nelle condizioni ante-operam (in assenza di dati analitici pregressi già in possesso del Gestore*

utilizzabili per la valutazione) con l'attuale configurazione impiantistica, sia nelle condizioni post-operam con la configurazione impiantistica prevista nel presente progetto.

- Entro 90 giorni dalla comunicazione di messa a regime dell'impianto, il Gestore dovrà eseguire la campagna di monitoraggio post-operam e dovrà trasmettere una relazione contenente la comparazione fra i dati relativi alla campagna di monitoraggio ante-operam e quelli riscontrati nella campagna di monitoraggio post-operam.".

- 4) di **dare atto** che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis l. n. 241/1990, il Responsabile del procedimento non ha segnalato di trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale;
- 5) di **dare atto**, inoltre, che nello svolgimento dei compiti affidati il Dirigente non si trova nelle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della l. 241/1990 e dell'art. 6, comma 2, del DPR 62/2013, con riferimento alle relazioni personali, commerciali, di amicizia o grave inimicizia, professionali o di titolarità di poteri di gestione previste all'art. 7 del DPR 62/2013;
- 6) di **trasmettere** copia conforme del presente provvedimento al Comune di Sant'Elpidio a Mare, all'ARPAM Dipartimento di Fermo e all'AST di Fermo (*Dipartimento di Prevenzione*);
- 7) di **notificare** copia conforme del presente provvedimento, in bollo, all'impresa **ANDOLFI & C. Snc** (C.F./P.I.: 00520110446) con sede legale Via Vecchia Porto, 1599 – Sant'Elpidio a Mare (FM);
- 8) di **pubblicare** il presente provvedimento sul sito web della Provincia di Fermo.
- 9) di **informare** che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o, comunque, dalla sua piena conoscenza.

LFM

Il Responsabile del procedimento
F.to Geom. Luigi Francesco Montanini

Il Dirigente del Settore
F.to Arch. Gian Luca Rongoni

**Il presente documento costituisce copia dell'originale
Per uso differente dalla consultazione effettuare richiesta di accesso agli atti presso gli organi
competenti**